



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 596
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 26 marzo 2012

INDICE**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 26 marzo 2012

Plenaria**368^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi del Vice Presidente
INCOSTANTE

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha presentato un testo corretto dell'emendamento 47.100 (47.100 testo corretto), pubblicato in allegato insieme ai relativi subemendamenti pervenuti entro il termine stabilito. Avverte, inoltre, che gli emendamenti 22.1, 49.10, 49.14, 49.22 e 49.23 sono stati ritirati dai proponenti, che hanno presentato anche una riformulazione dell'emendamento 49.2 (49.2 testo 2), peraltro improponibile.

A integrazione dei criteri indicati nella seduta precedente, circa l'imponibilità di emendamenti estranei ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, il Presidente precisa che anche le proposte dirette a sostituire disposizioni del decreto ovvero disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati devono essere provviste del doppio requisito di inerenza all'oggetto e alle finalità delle disposizioni sostituite: senza tali condizioni, infatti, anche gli emendamenti sostitutivi assumono il tenore e il contenuto di emendamenti aggiuntivi, tramite la doppia, simultanea operazione, di sopprimere le disposizioni cui si riferiscono aggiungendone altre non inerenti all'oggetto e alle finalità di quelle.

Secondo le indicazioni fornite, dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.4, 2.3, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 4.3, 4.4, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.5, 5.7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 6.2, 6.3, 6-ter.0.1, 6-ter.0.2, 6-ter.0.3, 7.1, 7.2, 7.0.1, 8.3, 9.0.1, 9.0.2, 10.3, 10.4, 10.7, 10.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 11.10 (limitatamente alla seconda parte), 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.0.1, 11.0.2, 11-bis.1, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12-bis.0.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.21, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.14, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 16.2, 16.3, 16.4, 17.2, 17.3, 17.4, 17.0.1, 18.2, 18.7, 18.8, 18.9, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 22.1, 22.0.1, 23.8, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 24.2, 24.3, 24.4, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.8, 24.0.9, 24.0.10, 24.0.11, 24.0.12, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6, 26.9, 27.2, 27.0.1, 28.4, 28.5, 28.0.1, 28.0.2, 29.1, 29.3, 29.4, 29.5, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.0.1, 30.0.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.0.1, 34.1, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 35.5, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 37.1, 37.0.1, 37.0.2, 38.0.1, 40.3, 41.0.1, 41.0.2, 42.0.1, 42.0.2, 43.1^a, 43.2, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 44.4, 44.5, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.5, 44.0.6, 46.1, 46.0.1, 46.0.2, 46.0.3, 46.0.4, 46.0.5, 46.0.6, 46.0.7, 46.0.8, 46.0.9, 46.0.10, 46.0.11, 46.0.12, 46.0.13, 46.0.14, 46.0.15, 46.0.16, 46.0.17, 46.0.18, 46.0.19, 46.0.20, 46.0.21, 47.3, 47.0.1, 47-sexies.0.1, 47-sexies.0.2, 47-sexies.0.3, 47-sexies.0.4, 47-sexies.0.5, 47-sexies.0.6, 47-sexies.0.7, 47-sexies.0.8, 49.2 (testo 2), 49.3, 49.6, 49.10, 49.11, 49.13, 49.14, 49.15, 49.18, 49.20, 49.23, 49.24, 49.25, 49.26, 49.28, 49.29, 49.30, 49.31, 49.32, 49.0.1, 49.0.2, 50.9, 50.10, 50.0.1, 50.0.2, 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.7, 50.0.8, 52.2, 53.4, 53.0.1, 53.0.2, 53.0.3, 53.0.4, 56.1, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7,

56.8, 56.9, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4, 57.13, 57.16, 57.17, 57.18, 57.0.1, 57.0.2, 57-bis.0.1, 57-bis.0.2, 58.2, 58.3, 58.0.1, 59.0.1, 59.0.2, 59.0.3, 59.0.4, 60.6, 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.5, 60.0.6, 62.1.

Segnala che, per favorire un esame più agevole degli emendamenti, essi sono stati raccolti in due fascicoli separati, l'uno contenente quelli ammessi all'esame (riprodotti anche in allegato al presente resoconto), l'altro quelli improponibili, che sono più di 370 sui circa 570 complessivamente presentati.

Il senatore BODEGA (*LNP*) prende atto della dichiarazione di improponibilità resa dal Presidente, che ha seguito criteri innovativi e assai rigorosi. Si augura che gli stessi criteri siano applicati in altre future occasioni in cui si esamineranno proposte di modifica a decreti-legge in occasione della loro conversione.

Il senatore MALAN (*PdL*) prende atto della dichiarazione di improponibilità e domanda se criteri così severi siano stati adottati in considerazione del fatto che il disegno di legge di conversione è esaminato dal Senato in seconda lettura ovvero se gli stessi principi sarebbero stati comunque osservati nel caso in cui fosse stato il Senato a esaminare il disegno di legge di conversione prima della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza della Commissione affari costituzionali ha sempre applicato con scrupolo le norme regolamentari relative alla proponibilità degli emendamenti riferiti al testo di decreti-legge da convertire e che quelle regole sono state recentemente ribadite e rafforzate dalla nota sentenza della Corte costituzionale e dal successivo richiamo del Presidente della Repubblica.

Precisa che i requisiti per l'ammissibilità degli emendamenti hanno come primo termine di riferimento il testo del decreto-legge da convertire e pertanto sarebbero gli stessi nel caso di esame in prima lettura.

Infine, nota che, dal momento che l'attività legislativa è in gran parte assorbita dall'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, non mancheranno occasioni per verificare l'omogenea e costante applicazione dei criteri adottati in questa sede per verificare la proponibilità degli emendamenti, né quelle di poter discutere in un contesto appropriato anche molte delle proposte che sono state appena dichiarate inammissibili.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), anche a nome dell'altro relatore PASTORE (*PdL*), sottolinea l'opportunità di considerare con attenzione tutte le proposte di modifica presentate, anche qualora esse siano state dichiarate improponibili nella sede attuale, con riserva di recuperarne il contenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2243-bis (semplificazione bis), anche sulla base di dichiarazioni impegnative che il Governo potrebbe rendere fin da ora.

Il PRESIDENTE condivide l'auspicio della relatrice e invita i rappresentanti del Governo ad assumere l'impegno di considerare con attenzione in sede di esame del disegno di legge n. 2243-*bis* (semplificazione *bis*), in quanto compatibili con quel testo, le proposte emendative più rilevanti. Osserva che la Commissione potrà adoperarsi per accelerare per quanto possibile l'*iter* di quel disegno di legge.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, assicura il suo impegno nel senso indicato dalla relatrice Incostante e confermato dal Presidente.

La senatrice BASTICO (*PD*) ricorda che l'emendamento 50.0.5, da lei presentato insieme ad altri senatori e dichiarato improponibile, dispone una deroga al patto di stabilità interno in coerenza con l'impegno assunto dal ministro Giarda in occasione della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 (il cosiddetto «milleproroghe»). Invita il Governo a onorare quell'impegno presentando una sua specifica proposta.

Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento 50.0.5 è improponibile e suggerisce ai proponenti di trasformarlo in un ordine del giorno, in considerazione del fatto che un emendamento di tenore analogo, seppure fosse presentato dal Governo, sarebbe anch'esso improponibile.

La senatrice BASTICO (*PD*) prende atto della risposta del Presidente e auspica che il Governo voglia almeno confermare, per la prima occasione utile, l'impegno in favore di una norma come quella proposta dall'emendamento.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di procedere alla votazione degli emendamenti, anche in mancanza del prescritto parere della Commissione bilancio nell'intesa che potranno essere apportate, anche in sede di coordinamento finale, le correzioni necessarie agli emendamenti eventualmente approvati, in considerazione di eventuali pareri motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame degli ordini del giorno nonché l'esame degli emendamenti agli articoli fino al 46, in modo da esaminare anzitutto la proposta del Governo di modificare l'articolo 47, comma 2-*quater* (47.100 testo corretto) e i relativi subemendamenti.

Il senatore ZANDA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47 sia posticipato, in

attesa che siano presenti tutti i proponenti di subemendamenti alla proposta del Governo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore PASTORE (*PdL*), esprimendo anche a norme della relatrice Incostante il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, precisa che il giudizio è condizionato anche dalla fase dell'*iter* del provvedimento. Infatti, se saranno introdotte alcune limitate modifiche, il disegno di legge potrà tornare all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione; se invece le modifiche saranno numerose e dirette ad alterare profondamente il testo del decreto-legge, potrebbero insorgere rischi per la conversione in legge.

Ciò premesso, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti all'articolo 1, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il ministro PATRONI GRIFFI si esprime in modo conforme.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.2 e 1.3. Previo invito al ritiro del relatore PASTORE (*PdL*) e del ministro PATRONI GRIFFI, con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 2.1 e 2.2, nonché gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il relatore PASTORE (*PdL*) invita a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), conformandosi al parere espresso dall'altro relatore, richiama l'attenzione del Governo alla formulazione dell'articolo 5 comma 5-*bis*, con particolare riguardo all'elettorato passivo nella circoscrizione Estero.

Il ministro PATRONI GRIFFI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti all'articolo 5, preannunciando in ogni caso parere contrario. Con riferimento all'emendamento 5.6, assicura che il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sarà comunque acquisito in considerazione della rilevanza della materia.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*), gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il senatore PARDI (*IdV*), considerata la precisazione del Ministro, propone di accantonare l'emendamento 5.6, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La Commissione conviene, quindi, di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 47, accantonando momentaneamente quelli che precedono.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra alcune proposte di modifica dell'emendamento 47.100 (testo corretto) che, a suo avviso, nella formulazione avanzata dal Governo, non corrisponde all'illustrazione che ne aveva fatto il ministro Patroni Griffi nella seduta precedente. Infatti essa nella sostanza sopprime una disposizione rilevante introdotta dalla Camera dei deputati e sulla quale, in quella sede, il Governo si era dichiarato d'accordo. In particolare, non è necessario richiamare gli articoli 15 e 16 della direttiva, in quanto l'indagine di mercato è prevista dalla normativa europea solo come opzione facoltativa. Al contrario, dovrebbe essere richiamata la procedura di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, che prevede la consultazione degli operatori. Soprattutto, va precisato che le procedure devono garantire agli operatori richiedenti di poter acquisire i servizi anche da imprese terze di comprovata esperienza; altrimenti, l'emendamento del Governo sarebbe privo di alcuna portata normativa e comunque in contrasto con la norma approvata dalla Camera dei deputati.

A suo avviso, non è ammissibile che lo spirito a cui si ispira il provvedimento, che è quello di un'ampia liberalizzazione, sia contraddetto da una norma che rafforza una sfera di monopolio.

In ogni caso, esprime apprezzamento per il riconoscimento del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contenuto nell'emendamento del Governo.

Il senatore BODEGA (*LNP*), nell'illustrare alcune proposte di modifica dell'emendamento 47.100 (testo corretto) presentate dal suo Gruppo, prende atto delle preoccupazioni espresse dal Governo circa il rischio di una censura da parte delle autorità europee. Gli emendamenti della sua parte politica dispongono in senso analogo a quanto proposto dal senatore Malan; in particolare l'emendamento 47.100 (testo corretto)/1 riduce a sessanta giorni il termine concesso all'Agcom.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà conto dell'emendamento 47.100 (testo corretto)/2, che propone di correggere la disposizione in senso antimonopolistico. Una più ridotta liberalizzazione in questo settore sarebbe antieconomica oltre che poco trasparente. In proposito, riferisce la sua esperienza personale di utente situato in un punto terminale della rete: le frequenti necessità di manutenzione non sono state soddisfatte e la richiesta di intervento alla società di manutenzione è stata ostacolata dai vincoli della normativa vigente.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'emendamento 47.100 (testo corretto)/3, diretto a confermare sostanzialmente, sul punto, la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati. Oltre a riaffermare il ruolo dell'Autorità

garante nelle comunicazioni, è necessario prevedere la possibilità di un regime concorrenziale anche per i servizi accessori.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) illustra l'emendamento 47.100 (testo corretto)/5, analogo alle proposte appena illustrate, ma sottolinea l'esigenza di salvaguardare anche il mantenimento della sicurezza della rete.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra l'emendamento 47.100 (testo corretto)/7.

Il senatore SANNA (*PD*) sottolinea il significato dell'emendamento 47.100 (testo corretto)/5, che propone di richiamare gli articoli 6 e 7 della direttiva, mentre appare superfluo richiamare gli articoli 7-bis, 15 e 16. Osserva che la proposta, già illustrata dal senatore Marino, dispone in coerenza con le norme europee e richiama insieme il principio della concorrenza e il valore della sicurezza della rete.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) sostiene le proposte da lui presentate insieme ai senatori Malan e Butti, dirette a formulare l'articolo 47 nel senso illustrato dallo stesso Ministro in Commissione nella seduta precedente. Non è la prima volta che il Governo modifica il suo orientamento durante l'esame e si chiede se ciò sia dovuto a fattori nuovi che siano intervenuti nel frattempo.

Il senatore SARRO (*PdL*) sottolinea che la disposizione approvata dalla Camera dovrebbe assicurare l'apertura alla concorrenza, con la garanzia fornita dal ruolo dell'Autorità competente. La proposta di modifica avanzata dal Governo, invece appare incoerente con lo spirito riformatore del provvedimento.

Il senatore SARO (*PdL*) condivide l'auspicio, espresso dal senatore Saia, che il Governo non si faccia intimorire dalle pressioni dei grandi monopoli. È necessario trovare una soluzione normativa che apra alla liberalizzazione.

Il senatore BARELLI (*PdL*) condivide le motivazioni degli emendamenti illustrati dal senatore Malan.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, precisa che la formulazione dell'emendamento 47.100 (testo corretto) non è stata influenzata dal verificarsi di fatti nuovi rispetto a quelli considerati nella seduta precedente. Inoltre, segnala che l'emendamento è stato criticato da tutte le parti interessate, a testimonianza della obiettività con cui è stato predisposto.

Esso risponde alla preoccupazione di un possibile contrasto con le norme europee, per cui è preferibile una norma priva di rischi di illegitti-

mità, costituzionali o per contrasto con direttive europee. Oltre a tener conto della riserva disposta dalle norme europee in favore delle autorità nazionali di regolazione, si è posta la questione del livello di dettaglio cui può spingersi la norma legislativa per non pregiudicare quella riserva. Inoltre, è stata considerata la possibile legittimità costituzionale dell'intervento di imprese terze su un tratto di rete di proprietà dell'attuale titolare di quelle attività.

Più in generale, lo scopo di liberalizzazione potrebbe essere pregiudicato dai possibili vizi della norma.

Il sottosegretario VARI sottolinea che una esplicita presa di posizione da parte delle autorità europee ha indotto un ripensamento del Governo rispetto al parere favorevole espresso nella discussione dell'emendamento in questione alla Camera dei deputati. L'emendamento 47.100 (testo corretto) rappresenta il punto di equilibrio che il Governo ha individuato per evitare il rischio di una possibile illegittimità costituzionale. In proposito, ricorda che ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione il legislatore deve tenere conto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il senatore ZANDA (PD) osserva che le motivazioni illustrate dai rappresentanti del Governo lasciano aperta la possibilità di una soluzione diversa da quella individuata con l'emendamento 47.100 (testo corretto). Sulla stessa materia ritiene che la Commissione dovrebbe pronunciarsi sull'emendamento 46.0.5, che riguarda la composizione dell'Autorità garante e che è stato inspiegabilmente dichiarato improponibile: se non si interverrà nel senso proposto da quell'emendamento, il contenuto dell'emendamento del Governo che attribuisce all'Autorità garante un compito assai rilevante, potrebbe risultare inapplicabile.

Ciò premesso, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 47, in modo da favorire l'individuazione di una formulazione condivisa.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Zanda. Quanto, invece, alle obiezioni rivolte alle dichiarazioni di improponibilità dell'emendamento 46.0.5, osserva che quella proposta in effetti è palesemente improponibile, perché non solo è esterna all'oggetto e alle finalità delle disposizioni alle quali intende aggiungersi, ma contiene disposizioni di carattere ordinamentale, dunque a carattere permanente e non riferito a condizioni di necessità e urgenza proprie delle disposizioni del decreto e, secondo l'autonoma valutazione congiunta della Camera dei deputati, di quelle aggiunte in prima lettura: essa, pertanto, incontra un altro, ulteriore limite tra quelli indicati sia dalla Corte costituzionale sia dal Presidente della Repubblica a proposito della emendabilità dei decreti-legge in sede di conversione.

Il senatore SARO (*PdL*) condivide l'annotazione del senatore Zanda, che ha auspicato un intervento sulla composizione dell'Autorità garante che, essendo in scadenza, si trova in condizione di non poter operare. Inoltre, chiede che siano acquisite le osservazioni dell'Unione europea che hanno indotto il Governo a riconsiderare il parere favorevole espresso sulla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati. A suo avviso, vi è il rischio che il Parlamento sia esautorato dalle sue prerogative sulla base degli indirizzi dell'Unione europea e dei timori di possibili censure da parte della Corte costituzionale.

Il senatore BODEGA (*LNP*) a nome del suo Gruppo si dichiara contrario all'accantonamento e chiede che si proceda alla votazione degli emendamenti in esame.

Il relatore PASTORE (*PdL*) ritiene che la proposta del Governo possa essere meglio definita sulla base di subemendamenti, in modo che il risultato finale sia tale da incidere almeno parzialmente sul monopolio. Ciò, di solito, viene realizzato attraverso la proprietà pubblica delle reti, ma in questo caso si tratta di una proprietà privata, la cui integrità deve essere temperata con la tutela del mercato e della concorrenza. Condivide, comunque, la proposta di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47, comma 2-*quater*.

La senatrice BASTICO (*PD*) conviene sull'opportunità di accantonare gli emendamenti in esame indicando al Governo e ai relatori alcuni specifici criteri. Alcuni dei subemendamenti di cui si tratta sottolineano il valore della sicurezza della rete insieme al principio di concorrenza. In ogni caso, ritiene che la riserva di regolazione non possa prevalere sulla potestà del legislatore.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) auspica che la disponibilità a considerare una possibile modifica dell'articolo 47 induca il Governo a valutare con attenzione anche altri miglioramenti proposti con gli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE, considerate le proposte emerse negli interventi appena svolti, propone infine di accantonare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 6.

Il relatore PASTORE (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 6.1 e richiama l'attenzione del Governo sulla formulazione, al comma 1, della

lettera c): a suo avviso, anche le comunicazioni dai comuni ai notai dovrebbero essere effettuate in modalità telematica.

Il sottosegretario VARI, a nome del Governo, invita a ritirare l'emendamento.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Pardi, l'emendamento 6.1 è posto in votazione ed è respinto. Anche il 6-ter.1, fatto proprio dalla senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) in assenza del proponente, è respinto con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.2 che, a suo avviso, restringono l'ambito della semplificazione.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario VARI.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 8.1, sottolineando l'utilità di una fase di passaggio, anche in considerazione delle rilevazioni statistiche che indicano tuttora una scarsa accessibilità agli strumenti telematici, in particolare per le comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Con distinte votazioni gli emendamenti 8.1 e 8.2 (fatto proprio dalla senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) in assenza del proponente) sono respinti.

L'emendamento 9.1, posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il relatore PASTORE (*PdL*), anche a nome della relatrice Incostante, invita a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 10, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il sottosegretario VARI si pronuncia in modo conforme.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, fatti propri dai senatori VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e SPADONI URBANI (*PdL*) in assenza dei rispettivi proponenti, con distinte votazioni sono respinti, come pure l'emendamento 10.5.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Pardi, è respinto l'emendamento 10.6.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 11, i cui contenuti potranno essere considerati in sede di esame del disegno di legge n. 2243-*bis*.

Il sottosegretario VARI si pronuncia in modo conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), è respinto l'emendamento 11.8. Quanto all'emendamento 11.10, dichiarata dal Presidente l'improponibilità della seconda parte, esso è posto in votazione limitatamente alla prima parte, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*): la Commissione respinge. L'emendamento 11.18 decade per l'assenza del proponente. L'emendamento 11.19, fatto proprio dal senatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) in assenza del proponente è respinto, come pure gli emendamenti 11.20 e 11.21, dopo che il senatore PARDI (*IdV*) ha preannunciato il voto favorevole. Anche gli emendamenti 11.22 e 11.27, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il relatore PASTORE (*PdL*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e invita il Governo a verificare eventuali sovrapposizioni o aporie normative che potrebbero derivare dagli interventi disposti in materia di libertà di impresa con i provvedimenti più recenti del Governo.

Il sottosegretario VARI si pronuncia in modo conforme.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), che rileva la criticità delle disposizioni dell'articolo 12 sotto il profilo costituzionale, nonché il contrasto con le norme di cui all'articolo 2 in materia di SCIA, l'emendamento 12.1 è posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, fatti propri dal senatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) in assenza del proponente.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), anche a nome del relatore Pastore, si rimette al Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario VARI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti all'articolo 13.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 13.3 è respinto.

Il senatore ZANDA (*PD*), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 13.5, esprime riserve sulla formulazione dell'articolo 13, che esclude la necessità di licenza per alcune importanti attività commerciali la cui qualità incide in misura notevole sulla vita dei cittadini.

Su proposta del senatore SARO (*PdL*) l'emendamento 13.5 è accantonato, come pure gli emendamenti 13.6 e 13.7.

Il relatore PASTORE (*PdL*) invita a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario VARI si pronuncia in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2 (fatto proprio dal senatore MALAN (*PdL*)), 14.3, 14.4 (fatto proprio dal senatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)), 14.5, 14.6, gli identici 14.7 e 14.8, gli identici 14.9 e 14.10, il 14.11 (fatto proprio dal senatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)) e il 14.12.

La senatrice BASTICO (*PD*) sottolinea la necessità di accogliere l'emendamento 14.13 che riprende anche una osservazione contenuta nel parere della Commissione sanità. In mancanza di tale correzione, verrebbe meno ogni controllo sulla qualità dei prodotti alimentari. Chiede, in conclusione, di accantonare l'emendamento.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che il comma 6 dell'articolo 14 fa salvi i controlli in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. A suo avviso tale norma potrebbe essere interpretata, anche sulla base di un apposito ordine del giorno, nel senso che sono fatti salvi i controlli sia in materia di salvaguardia della salute, sia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice BASTICO (*PD*) ritiene che sarebbe più opportuno intervenire con una correzione del testo.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ritiene che le parole «in materia... di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» non possano essere interpretate in senso atecnico, riferendosi a un ambito ben delimitato, quello delle relative condizioni nei luoghi di lavoro.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene che un'interpretazione del comma 6 potrebbe essere disposta solo con uno specifico emendamento. Trattandosi di una materia di rilievo critico, propone di accantonarne l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, capoverso comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.

1.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, capoverso 9-quinquies, alla fine del periodo, dopo la parola: «impiegato», aggiungere le seguenti: «e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento».

Art. 2.

2.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,» con le seguenti: «, ove tali dati siano espressamente richiesti dalla normativa vigente,».

2.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire la parola: «ove», con le seguenti: «solo ed esclusivamente se».

Art. 4.**4.1**

BASSOLI, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, relative alla definizione di un periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, non si applicano nei casi di malattie croniche o invalidanti di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, per le quali non è prevedibile risoluzione."

4.2

GRANAIOLA, BASSOLI, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «croniche e invalidanti» con le seguenti: «croniche o invalidanti».

Art. 5.**5.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere l'articolo.

5.2

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento».

5.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «nei due giorni lavorativi successivi», con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».

5.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «venti giorni».

5.6

PARDI

Al comma 5, dopo le parole: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

Art. 6.**6.1**

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» con le seguenti «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

Art. 6-ter.**6-ter.1**

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole «utenza bancaria» inserire le seguenti «o postale» e, in fine, dopo le parole «mediante bonifico» inserire le seguenti: «ovvero bollettino di conto corrente postale».

Art. 8.**8.1**

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

8.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» aggiungere le seguenti «ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49».

Art. 9.**9.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: «senza aggiungere ulteriori o maggiori oneri e obblighi di dichiarazione a carico degli utenti».

Art. 10.**10.1**

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

10.2

BONFRISCO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Parcheggi pertinenziali)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*sexies*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli"».

10.5

PARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del programma urbano dei parcheggi di cui al comma 4».

10.6

PARDI

Al comma 1, capoverso comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine della determinazione del vincolo di pertinenzialità, la distanza tra il parcheggio ceduto e il nuovo immobile pertinenziale non può essere superiore a cinquecento metri in linea d'aria».

Art. 11.**11.8**

PARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed e).

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

11.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b-bis). All'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi:".

Conseguentemente, il primo e il secondo periodo del comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono sostituiti con i seguenti:

"5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali"».

11.18

DIGILIO

Al comma 3, dopo le parole «ogni due anni» inserire «allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».

11.19

D'ALIA

Al comma 3 dopo le parole «ogni due anni» aggiungere le seguenti: «allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».

11.20

PARDI

Sopprimere il comma 5.

11.21

PARDI

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.22

Marco FILIPPI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori tra il 4 dicembre 1999 ed il 16 agosto 2005, devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione, compreso quello di idoneità professionale, tramite un corso di aggiornamento professionale senza esame, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.27

PARDI

Sopprimere i commi 9 e 10.

Art. 12.**12.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

12.2

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole «ove costituite» inserire le seguenti «e le agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS».

12.3

D'ALIA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti, e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse».

12.4

D'ALIA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» inserire le seguenti: «agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS».

12.5

D'ALIA

Al comma 2 dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

«c-bis.1) possibilità di delegare i procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio di attività economiche, tramite una procura in forma scritta non autenticata, a professionisti, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, esclusa la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato».

12.6

D'ALIA

Al comma 4 dopo le parole «sottoposte ad autorizzazione,» aggiungere le seguenti: «tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione.»

Art. 13.**13.3**

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.5

ZANDA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, FIORONI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «86, secondo comma».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «123, secondo comma, 124, secondo comma».

13.6

PARDI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «86, secondo comma».

13.7

D'ALIA

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «86, secondo comma».

Art. 14.**14.1**

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

14.2

ALLEGRI, ZANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «il Governo è autorizzato ad adottare», inserire le seguenti: «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

14.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,».

14.4

D'ALIA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni» inserire le parole «per il tramite del SUAP di cui all'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160».

14.5

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni» inserire le parole «per il tramite del SUAP di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010».

14.6

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

14.7

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 4 sopprimere la lettera f).

14.8

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

14.9

TOFANI

Al comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) razionalizzazione, anche mediante riduzione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo illegale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta la effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione».

14.10

FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, ADAMO, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) razionalizzazione, anche mediante riduzione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo il legale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta la effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione».

14.11

D'ALIA

Al comma 4, lettera f), dopo le parole «o altra appropriata certificazione emessa» inserire le seguenti «anche di natura ambientale.».

14.12

CARLINO, PARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» con le seguenti: «in materia fiscale, finanziaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare e tutela ambientale e del territorio».

14.13

BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 6, dopo la parola «finanziaria» inserire le seguenti «di igiene degli alimenti e della sicurezza alimentare».

14.14

FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, ADAMO, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti parole: «e nei luoghi di vita, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, di igiene ambientale, di igiene degli alimenti e di tutela della filiera alimentare.».

14.15

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 6, dopo le parole «di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,» inserire le seguenti: «igiene degli alimenti e sicurezza alimentare».

14.16

TOFANI

Al comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «e nei luoghi di vita, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico

e culturale, di igiene ambientale, di igiene degli alimenti e di tutela della filiera alimentare,».

14.17

STRADIOTTO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 6-bis, dopo le parole «Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia» aggiungere le seguenti «e delle forniture di beni e servizi».

14.18

CASTRO

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.».

14.19

ZANETTA, GALLO

Al comma 6-bis, infine, aggiungere il seguente periodo: «Tale documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.».

14.20

MENARDI, SAIA

Al comma 6-bis, aggiungere il seguente periodo: «Tale documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.».

Art. 15.**15.1**

BIONDELLI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, Ignazio MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° aprile 2012» con le seguenti: «1° luglio 2012».

Art. 16.**16.1**

PARDI

Al comma 4 dopo le parole «del ministero della salute,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata.».

Art. 17.**17.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere l'articolo.

Art. 18.**18.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei pubblici esercizi» con le seguenti: «Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi».

18.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 2, sostituire le parole «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le parole «prima dell'inizio della prestazione lavorativa, anche telefonicamente».

18.4

FIORONI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le parole: «prima dell'inizio della prestazione lavorativa».

18.5

LATRONICO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «prima dell'inizio della prestazione lavorativa, anche telefonicamente».

18.6

SPADONI URBANI

Al comma 2, sostituire la parola: «antecedente», con le seguenti: «in cui avviene».

Art. 20.**20.2**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «verificano» con le seguenti: «possono verificare».

20.7

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma"».

20.12

PARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, ottavo periodo, dopo le parole «sponsorizzazione tecnica, sono indicati», inserire le seguenti parole: «i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché».

20.16

PARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: «ferme restando la natura e le condizioni essenziali» con le seguenti: «restando immutate la natura e le condizioni».

Art. 21.**21.1**

TREU, ROILO, ADAMO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, MAURO
MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. – Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del

committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

21.2

MENARDI, SAIA

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dall'appalto» con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

21.4

RANUCCI, MARCO FILIPPI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Al comma 1, capoverso «2» sopprimere le parole da: «Ove convenuto in giudizio» fino alle parole: «secondo le regole generali.».

21.5

TREU, ROILO, ADAMO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «2», al quarto periodo sopprimere la parola: «agevolmente».

21.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità solidale di cui al primo periodo resta esclusa nel caso in cui l'appaltatore o eventuali subappaltatori abbiano reso dichiarazioni e/o attestazioni false al committente imprenditore o datore di lavoro e questo, utilizzando l'ordinaria diligenza, non poteva identificare la falsità di tale dichiarazione e/o attestazione».

21.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.».

21.8

MALAN

Al comma 1, capoverso 2 premettere le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.».

21.9

CASTRO

Al comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del pa-

trimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

21.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «2» sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto, a corrispondere ai lavoratori, nei limiti delle somme ancora dovute per l'esecuzione del contratto di appalto o di subappalto, i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto o di subappalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

21.11

ZANETTA, GALLO

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dall'appalto», con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.12

CASTRO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto», con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.13

CASTRO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto, qualora quest'ultimo si concluda in un momento antecedente al primo».

21.14

BUGNANO

Al comma 1, nel capoverso comma «2» ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Ove il convenuto in giudizio per il pagamento» fino alla fine del comma medesimo.

21.15

CASTRO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «agevolmente».

21.16

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

Art. 23.**23.1**

PARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ferre restando le disposizioni in materia» inserire le seguenti: «di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché».

23.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» con le seguenti: «di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

23.3

ALLEGRI, ZANETTA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «ed il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali – CE-SPA,».

23.4

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».

Al comma 1, alla fine della lettera b), inserire le parole: «per il tramite del SUAP».

23.5

ZANETTA

Al comma 2, sostituire le parole: «sei», con le seguenti: «tre».

23.6

PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e dalla data» fino alla fine del comma.

23.7

D'ALIA

Al comma 2-bis dopo le parole: «veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «o di metano liquido».

Art. 24.**24.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

24.5

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

24.6

PARDI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, concesse, ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dal Ministro

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare».

24.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera d) numero 1), dopo le parole: «è rilasciata» inserire le seguenti: «, previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime,».

24.9

D'ALIA, FLUTTERO

Al comma 1, la lettera d-bis) è soppressa.

24.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

24.14

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Art. 26.**26.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

26.2

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. - (*Definizione di bosco e di arboricoltura da legno*) – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese i terrazzamenti ed i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune"».

26.3

PARDI

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. - (*Definizione di bosco e di arboricoltura da legno*) – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese i terrazzamenti ed i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione Europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune"».

26.4

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «identificabili», aggiungere le seguenti: «catastalmente».

26.5

ZANETTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi».

26.6

ZANETTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «identificabili», aggiungere le seguenti: «catastalmente».

26.7

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «o come tartufige coltivate» aggiungere in fine le seguenti parole: «e controllate».

26.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «oggetto di recupero a fini produttivi» con le seguenti: «oggetto di recupero al fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva».

Art. 27.**27.1**

LATRONICO

Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la disciplina vigente per la vendita al dettaglio in materia di igiene e sanità».

Art. 28.**28.1**

ALLEGRI, ZANETTA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci chilometri», con le seguenti: «venti chilometri».

28.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri».

28.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «9-bis», primo periodo, sostituire le parole: «dieci chilometri», con le seguenti: «venti chilometri».

Art. 29.**29.2**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina», aggiungere le seguenti: «di intesa con i presidenti delle regioni che ospitano i siti oggetto dei progetti di riconversione».

Art. 31.**31.1**

Ignazio MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi 2 e 3.

31.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «dieci» con al seguente: «fino al 30 per cento».

Art. 31-bis.**31-bis.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «previo accreditalmento previsto dall'articolo 19 della legge n. 240 del 2010».

Art. 32.**32.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera a) sostituire il periodo del primo capoverso con il seguente: «In attuazione del Programma nazionale della ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni».

32.2

RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 2, lettera a), capoverso «872», dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate».

Art. 35.**35.1**

BARBOLINI, ANDRIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due del seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ma la società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). - 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due del seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ma la

società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.3

GERMONTANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). - 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due del seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 2, ma la società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per

due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.4

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".».

Art. 40.

40.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sopprimere l'articolo.

Art. 41.

41.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

41.2

ZANDA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «non è soggetta» con le seguenti: «è soggetta».

Art. 43.**43.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni».

Art. 44.**44.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

44.2

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sei mesi».

44.3

D'ALIA

Al comma 1 dopo le parole: «di interventi di lieve entità, nonché», aggiungere le seguenti: «, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004,».

Art. 47.**47.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo le parole: «Il servizi digitali innovativi» inserire le seguenti: «anche in mobilità.».

47.2

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana,» aggiungere le seguenti: «composta dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI.».

47.4

D'ALIA

Sopprimere il comma 2-quater.

47.5

IZZO, LAURO, GIULIANO, NESSA, GENTILE

Sopprimere il comma 2-quater.

47.6

LATRONICO

Sopprimere il comma 2-quater.

47.10

MENARDI

Sopprimere il comma 2-quater.

47.11

LANNUTTI

Sopprimere il comma 2-quater.

47.100 testo corretto/1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

All'emendamento 47.100 (testo corretto), sostituire le parole: "centoventi giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

47.100 testo corretto/2

PARDI

All'emendamento 47.100 (testo corretto), sostituire le parole da: "il prezzo del servizio" fino alla fine con le seguenti: "l'offerta di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il servizio della prestazione dell'affitto della linea dai servizi accessori, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva, secondo le procedure dell'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, così da garantire agli operatori richiedenti di poter acquisire tali servizi anche da imprese terze di comprovata esperienza".

47.100 testo corretto/3

VITA, VIMERCATI, ADAMO

All'emendamento 47.100 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "in modo che, in particolare" con le seguenti: "in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi

non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare,";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, va garantito agli operatori richiedenti di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza."

47.100 testo corretto/4

DIGILIO, DE ANGELIS

All'emendamento 47.100 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: "il prezzo del servizio di accesso" *fino alle parole:* "delle attività accessorie" *con le seguenti:* "l'offerta di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il servizio della prestazione dell'affitto della linea dai servizi accessori";

b) dopo le parole: "secondo le procedure di cui" *sostituire le parole:* "agli articoli 7, 7-bis, 15 e 16" *con le seguenti:* "all'articolo 6";

c) aggiungere, in fine, le parole: ", così da garantire agli operatori richiedenti di poter acquisire tali servizi anche da imprese terze di comprovata esperienza."

47.100 testo corretto/5

MAURO MARIA MARINO, BASTICO, SANNA

All'emendamento 47.100 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: "il prezzo del servizio di accesso" *fino alle parole:* "delle attività accessorie" *con le seguenti:* "l'offerta di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il servizio della prestazione dell'affitto della linea dai servizi accessori";

b) sostituire le parole: "agli articoli 7, 7-bis, 15 e 16" *con le seguenti:* "agli articoli 6 e 7";

c) aggiungere, in fine, le parole: ", così da garantire agli operatori richiedenti di poter acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza della rete."

47.100 testo corretto/6

MALAN, SAIA, BUTTI, SARRO, SARO

All'emendamento 47.100 (testo corretto), sostituire le parole da:"il prezzo del servizio di accesso" fino alle parole:"delle attività accessorie" con le seguenti: "l'offerta di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il servizio della prestazione dell'affitto della linea dai servizi accessori".

47.100 testo corretto/7

SPADONI URBANI

All'emendamento 47.100 (testo corretto), dopo le parole:"il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente" aggiungere le seguenti: "e sulla base delle caratteristiche qualitative della connessione offerta ai consumatori finali".

47.100 testo corretto/8

MALAN, SAIA, BUTTI, SARRO, SARO

All'emendamento 47.100 (testo corretto), sostituire le parole: "agli articoli 7, 7-bis, 15 e 16" con le seguenti: "all'articolo 6".

47.100 testo corretto/9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

All'emendamento 47.100 (testo corretto), sostituire le parole: "agli articoli 7, 7-bis, 15 e 16" con le seguenti: "all'articolo 6".

47.100 testo corretto/10

MALAN, CALDEROLI, BODEGA, MURA, STIFFONI, SAIA, BUTTI, SARRO, SARO

All'emendamento 47.100 (testo corretto), aggiungere, in fine, le parole: ", così da garantire agli operatori richiedenti di poter acquisire tali servizi anche da imprese terze di comprovata esperienza."

47.100 testo corretto/11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

All'emendamento 47.100 (testo corretto), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza."

47.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

"2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le misure atte ad assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che, in particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 7-bis, 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009."

47.12

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole da: «e si possa» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 48.**48.1**

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», comma 1-bis, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «e gli enti erogatori di benefici per il diritto allo studio universitario».

48.2

PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. A tali oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 48, aggiungere i commi seguenti:

"2-bis. A decorrere dal gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 2-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011"».

Art. 49.

49.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

49.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il punto n. 1).

49.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il punto n. 2).

49.7

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

49.8

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BIANCO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

49.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il punto n. 1).

49.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) l'articolo 10 è abrogato».

49.16

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere il punto n. 2.

49.17

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera h), punto n. 4 sopprimere le seguenti parole: «e dopo la parola: "università" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni"».

49.19

PARDI

Al comma 1, lettera l), punto 1), dopo le parole: «di alta qualificazione» inserire le seguenti: «compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali»;

Conseguentemente, dopo la lettera l), inserire la seguente: «l-bis. All'articolo 23, comma 2, al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: "compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali"».

49.21

PARDI

Al comma 1, lettera 1, sopprimere il punto 2).

49.27

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

«2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "anzianità di servizio" sono soppresse.

Art. 50.**50.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

50.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni" e aggiungere, in fine, la parola: "sperimentali";

2) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione, in via sperimentale dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Attribuzione alle istituzioni scolastiche interessate della 'quota capitaria', in modo da garantire, attraverso la qualificazione e la razionalizzazione della spesa, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, nonché per il riequilibrio di situazioni di svantaggio. La quota capitaria è costituita da due tipi di assegnazioni:

1) le assegnazioni ordinarie, stabilite sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, (numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, tipologia dell'istituto, caratteristiche qualitative delle proposte formative, esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, attribuzione alla scuola di un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dalle singole istituzioni; riqualificazione della spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione);

2) le assegnazioni straordinarie, finalizzate alla copertura di spese imprevedibili";

3) dopo la lettera *a*) inserire la seguente:

"*a-bis*) ridefinizione, in via sperimentale, della rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni;"

4) alla lettera *c*), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"anche attraverso forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;"

5) alla lettera *e*), sopprimere le parole: "nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della definizione degli organici funzionali le competenze sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche utilizzano gli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili. Le istituzioni scolastiche associate in rete possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o poliennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.";

6) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) aggiornamento permanente dei docenti per la realizzazione di percorsi di innovazione nel campo della didattica, attraverso la creazione, a livello regionale di un 'Centro per la formazione continua del personale insegnante', che operi in stretta collaborazione con gli atenei e le istituzioni scolastiche del territorio, dotato di autonomia amministrativa, le cui risorse sono trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole Regioni interessate".

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le istituzioni che aderiscono al progetto sperimentale, di cui al comma 1 si dotano di autonomia statutaria e istituiscono gli organi di autogoverno, disciplinandone il funzionamento secondo i principi e le modalità indicate nel proprio statuto."

Sopprimere i commi 2 e 3.

50.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria» aggiungere le seguenti: «alle esigenze di incremento del tempo pieno,».

50.4

D'ALIA

Al comma 1, lettere b) e d), dopo le parole: «un organico» aggiungere la seguente: «regionale» .

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli organici» aggiungere la seguente: «regionali».

50.5

PARDI

Al comma 1 lettera e), sopprimere le parole: «nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.».

50.6

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «esternalizzazione dei servizi per i posti ATA» con le seguenti: «sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli.».

50.7

BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» inserire le seguenti: «ed in coordinamento con quanto previsto dal comma 3,».

50.8

BASTICO, INCOSTANTE, RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, CECCANTI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, nei limiti dei risparmi di spesa» fino a: «n. 133,».

Art. 51.**51.1**

GIAMBRONE, PARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di auto analisi e autovalutazione di istituto».

51.2

RUSCONI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, sono effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, è effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto».

Art. 52.**52.1**

PARDI

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «area tecnologica» aggiungere le seguenti: «fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive».

Art. 53.**53.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'eventuale compensazione dei costi degli interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica già effettuati e accertati in sede di Conferenza unificata».

53.2

PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «accordi di programma» aggiungere le seguenti parole: «con gli enti locali proprietari e le regioni territorialmente competenti.»;

al comma 6, dopo le parole: «presso la nuova sede» aggiungere le seguenti: «previo assenso dell'ente territoriale proprietario».

53.3

D'ALIA

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate dal Cipe del 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a 100 milioni di euro».

Art. 54.**54.1**

VITA, BASTICO, RUSCONI, ADAMO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Al comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a "supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca" sono sostituite con le seguenti:

"1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea, nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 9, le parole "all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 24 e 24-bis" e dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (*Tecnologi a tempo determinato*). – Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico alle attività di ricerca finanziate dall'Unione europea e da altri enti e organismi pubblici e privati,".»

Art. 56.**56.2**

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "imprese turistiche" aggiungere le seguenti" e con le cooperative o consorzi di cooperative sociali"

Art. 57.**57.1**

PARDI

Sopprimere l'articolo.

57.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «approvvigionamenti petroliferi» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei relativi settori».

57.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera a) dopo la parola: «minerali» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, e degli oli vegetali».

57.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera d) dopo la parola: «petroliferi» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: «n. 239» aggiungere le seguenti: «compresi quelli per gli oli vegetali».

57.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, dopo le parole: «e insediamenti strategici di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e».

57.8

PARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

57.9

VICARI

Al comma 4, sostituire le parole da: «eventualmente previsti» fino alla fine con le seguenti: «previsti dalla legislazione in materia ambientale, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni».

57.10

PARDI

Sopprimere i commi 7 e 8.

57.11

PARDI

Al comma 7, alle parole: «la semplificazione degli adempimenti» premettere le seguenti: «di promuovere».

57.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7 dopo le parole: «e di stoccaggio di oli minerali» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.14

PARDI

Sopprimere il comma 9.

57.15

VICARI

Al comma 9 sostituire le parole da: «Nel caso di» fino alla parola: «nazionale» con le seguenti: «Nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale».

Art. 57-bis.**57-bis.1**

ZANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «dei costi», aggiungere le seguenti: «, la differenziazione».

Art. 58.**58.1**

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere la lettera b).

Art. 60.**60.1**

SPADONI URBANI

Al comma 1 sostituire le parole: «250.000 abitanti», con le seguenti: «150.000 abitanti».

Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

60.2

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

60.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

60.4

PARDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «soggiornanti di lungo periodo», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 32 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ai residenti di cittadinanza italiana", aggiungere le seguenti: "e ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale"».

60.5

D'ALIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «soggiornanti di lungo periodo» aggiungere le seguenti: «e ai titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33", e al comma 33 dopo la parola: "cittadini" aggiungere le seguenti: "e i soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale".

60.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) le modalità per utilizzare come supporto per la carta acquisti la carta d'identità elettronica».

Art. 61.**61.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sopprimere i commi 3 e 4.

61.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere i commi 3 e 4.

61.3

ZANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «Erario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per favorire un sistema di approvvigionamento energetico maggiormente differenziato».

Art. 62.**62.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 1, tabella A, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**«2-bis. Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", articolo 8».*

62.3

SALTAMARTINI, MAGISTRELLI, CASOLI, AMATI, PISCITELLI, SBARBATI

All'articolo 62, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere il riferimento n. 263 alla legge 225/1992 comma 5-quinquies dell'articolo 5.

62.4

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PORETTI,
SANNA, VITALI

Alla Tabella A allegata aggiungere infine il seguente numero:

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
15-bis	D.L.	216	29/12/2011	PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DIFFERIMENTO DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE	Art. 29, comma 1

Plenaria**369^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PARDI (*IdV*) lamenta che l'emendamento a sua firma 14.12 non è stato accolto nella seduta pomeridiana, mentre l'emendamento 14.13, pur di analogo contenuto, è stato accantonato per approfondimenti.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Pardi che un successivo ordine del giorno sul punto potrà tener conto di tutti gli emendamenti presentati, compresi quelli non approvati.

Il ministro PATRONI GRIFFI, in relazione alle preoccupazioni avanzate nella seduta pomeridiana, precisa che il testo dell'articolo 14 non determina l'eliminazione di alcun tipo di controllo, limitandosi a semplificare le procedure e favorire il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni incaricate delle verifiche. L'esclusione di alcune materie ad opera del comma 6 è motivata dalla presenza di normative di settore che già prevedono procedure di controllo semplificate.

Quanto agli emendamenti 13.5 e 13.6, accantonati nella seduta pomeridiana, che intervengono sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di vendita al pubblico di bevande alcoliche, sottolinea che si è provveduto ad una semplificazione solo procedurale, sostituendo all'autorizzazione preventiva una segnalazione, che non elimina la possibilità di controlli successivi.

Sul punto il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) rileva che la formulazione dell'articolo 13, comma 1, lettera g) sembra precludere la possibilità di effettuare controlli presso circoli privati.

Il PRESIDENTE, ribadito che gli emendamenti 13.5 e 13.6 sono stati già accantonati, propone l'accantonamento anche degli emendamenti 14.14, 14.15 e 14.16.

La Commissione conviene.

Si procede dunque alla votazione degli emendamenti 14.17 e 14.18 (fatto proprio dal senatore SALTAMARTINI(*PdL*)), nonché degli identici 14.19 (fatto proprio dal senatore SALTAMARTINI(*PdL*)) e 14.20: la Commissione non approva.

Viene poi esaminato l'emendamento 15.1, su cui la relatrice INCO-
STANTE (*PD*) richiama l'attenzione del Governo. La senatrice BION-
DELLI (*PD*), proponente, tiene a precisare che lo scopo dell'emenda-
mento è quello di tutelare con più efficacia le donne interessate, evitando
che una modifica repentina della normativa comporti disagi negli accertamenti sanitari.

Il ministro PATRONI GRIFFI informa la Commissione che il Ministero del lavoro ha assicurato che l'entrata in vigore della norma, prevista già dal decreto-legge per il 1° aprile, non comporterà disservizi.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 15.1.

La Commissione non accoglie poi l'emendamento 16.1, su cui i Relatori e il rappresentante del Governo si erano espressi, invitando al ritiro.

Analogamente, posto ai voti con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.1 non è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18, sui quali i Relatori e il rappresentante del Governo si esprimono invitando al ritiro. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.3, fatti propri dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), non sono accolti.

Con separate votazioni, non sono approvati gli emendamenti 18.4 (fatto proprio dalla senatrice MARINARO (*PD*)), 18.5 (fatto proprio dal senatore SARRO (*PdL*)), e 18.6 (fatto proprio dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*)).

Il relatore PASTORE (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 20. Nello stesso senso si pronuncia, a nome del Governo, il ministro PATRONI GRIFFI. Con separate votazioni la Commis-

sione non approva gli emendamenti 20.2, 20.7 e 20.12. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 20.16, posto in votazione, non è accolto.

Si procede ponendo ai voti gli emendamenti riferiti all'articolo 21, sui quali ha espresso parere contrario il relatore PASTORE (*PdL*), ritenendo sufficienti le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati. Il ministro PATRONI GRIFFI si pronuncia in modo conforme.

In assenza dei proponenti, il presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) fa propri gli emendamenti 21.6, 21.7 e 21.16; il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) fa propri gli emendamenti 21.9, 21.12, 21.13, 21.15; il senatore SARRO (*PdL*) fa propri gli emendamenti 21.10 e 21.11. Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) fa proprio l'emendamento 21.4.

Il senatore MALAN (*PdL*) ritira l'emendamento 21.8.

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.15 e 21.16. Il senatore PARDI (*IdV*), facendo proprio l'emendamento 21.14, pronuncia una dichiarazione di voto in senso favorevole: posto ai voti, l'emendamento non è approvato.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), sottolineando le significative innovazioni introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti relativi all'articolo 23, sui quali il ministro PATRONI GRIFFI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), non è accolto l'emendamento 23.6, mentre l'emendamento 23.1, su proposta del senatore PARDI(*IdV*), è accantonato.

Posti separatamente ai voti, non sono approvati l'emendamento 23.2, nonché gli emendamenti 23.3, 23.5 (fatti propri dal senatore SARRO (*PdL*)).

Anche gli emendamenti 23.4 e 23.7 (fatti propri dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)), posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il relatore PASTORE (*PdL*) si esprime in senso contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il ministro PATRONI GRIFFI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 24.5, rilevandone la funzione di salvaguardia di importanti interessi ambientali a fronte di una vasta delegificazione. L'emendamento 24.5 non è accolto.

Su richiesta del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 24.1 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 24.5 e 24.6, nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*), l'emendamento 24.8.

Sono poi posti separatamente ai voti gli emendamenti 24.9 (fatto proprio dal presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)), 24.10 e 24.14, che non sono accolti.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, su cui la relatrice INCOSTANTE (*PD*) esprime parere contrario.

IL ministro PATRONI GRIFFI si esprime in modo conforme alla relatrice.

Con distinte votazioni, non sono accolti gli emendamenti 26.1 e 26.2, nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 26.3.

Posti separatamente ai voti, risultano non accolti anche gli emendamenti 26.4, 26.5 e 26.6, fatti propri dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*).

Il senatore MALAN (*PdL*) ritira l'emendamento 26.7, mentre l'emendamento 26.8, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*), non è accolto,

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, non è accolto l'emendamento 27.1, fatto proprio dal senatore SARRO (*PdL*).

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) e il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), in assenza dei proponenti, fanno propri e ritirano rispettivamente l'emendamento 28.1 e gli emendamenti 28.2 e 28.3. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*), che denuncia l'impostazione centralista della disposizione del decreto-legge, l'emendamento 29.2, posto ai voti con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, non è accolto.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea il valore dell'emendamento 31.1 e, anche a nome del relatore Pastore, si rimette al Governo. Si pronuncia in senso analogo sull'emendamento 31.2.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime un parere contrario sottolineando l'esigenza di contemperare l'opportunità di alcune modifiche nel merito con i tempi di conversione del decreto-legge. Sottolinea che, in caso di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, il Governo si impegna sin d'ora ad accoglierlo.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), facendo riferimento ad una dichiarazione alla stampa del ministro Profumo, nella quale l'esponente di Governo si pronuncia con accenti critici sulla modifica in esame, si esprime in senso radicalmente contrario alle innovazioni introdotte con l'articolo 31 del decreto-legge. Tale disposizione, infatti, vanifica un assetto innovativo, che ha consentito a diversi giovani ricercatori di far valere alcuni progetti assai meritevoli, ottenendo adeguati finanziamenti.

In proposito, il ministro PATRONI GRIFFI ribadisce l'impegno del Governo a trattare in altra sede la questione sollevata dal senatore Marino.

Su proposta della relatrice INCOSTANTE (*PD*), gli emendamenti 31.1 e 31.2 sono accantonati.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 31-*bis*.1, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere contrario. L'emendamento 31-*bis*.1 non è approvato.

Posti separatamente in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante Governo, gli emendamenti 32.1 e 32.2 non sono accolti.

Il senatore PASTORE (*PdL*), anche a nome della relatrice Incostante, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme ai relatori.

Posti separatamente in votazione, non sono accolti gli emendamenti 35.1 (fatto proprio dalla senatrice BASTICO (*PD*)), 35.2, 35.3 e 35.4 (fatto proprio dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)).

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, non è accolto l'emendamento 40.1, fatto proprio dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 41.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 41.2, segnalando all'attenzione della Commissione la rilevanza del tema concernente il controllo sulla somministrazione di bevande alcoliche.

Il ministro PATRONI GRIFFI, pronunciando un parere contrario su entrambi gli emendamenti, ricorda che l'originario testo del decreto-legge conteneva un errore redazionale, corretto in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, limitando il richiamo al solo comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Alla luce dei chiarimenti forniti, la relatrice INCOSTANTE (*PD*) si esprime conformemente al rappresentante del Governo.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 41.1 (fatto proprio dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)), e 41.2 non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BODEGA (*LNP*), non è accolto l'emendamento 43.1, sul quale i Relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Il relatore PASTORE (*PdL*) e il rappresentante del Governo esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il senatore PARDI (*IdV*) pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 44.1, che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 44.2 e 44.3, fatti propri rispettivamente dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*) e dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), sono ritirati.

Posti separatamente in votazione, non sono accolti gli emendamenti 47.1 e 47.2, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

I Relatori e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 48.

L'emendamento 48.1, fatto proprio dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*), è ritirato. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), non è accolto l'emendamento 48.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 49, su cui si esprimono in senso contrario sia i Relatori sia il rappresentante del Governo. Con separate votazioni, non sono accolti gli emendamenti 49.1, 49.4, 49.5. Anche l'emendamento 49.7, dopo la dichiara-

zione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), diretta a sottolineare l'opportunità di ripristinare la mobilità universitaria, non è approvato.

Gli identici emendamenti 49.8 e 49.9 non sono accolti. Anche gli emendamenti 49.12, 49.16, 49.17 e 49.19, posti separatamente ai voti, risultano non approvati.

L'emendamento 49.21, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), non è approvato, così come risulta non accolto l'emendamento 49.27.

Il presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 50.3 e 50.4, che poi ritira.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti all'articolo 50, sui quali i Relatori e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario. Il senatore PARDI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 50.1, che non è accolto.

Con distinte votazioni, non sono approvati gli emendamenti 50.2, 50.5 e 50.6.

La senatrice BASTICO (*PD*) esprime il suo auspicio per l'approvazione dell'emendamento 50.7, richiamandosi a quanto già esposto in sede di illustrazione.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento, al fine di valutare un eventuale coordinamento del testo.

Il ministro PATRONI GRIFFI rassicura la Commissione che il Governo provvederà a risolvere la questione successivamente.

L'emendamento 50.7 è accantonato, mentre non è accolto l'emendamento 50.8.

Il relatore PASTORE (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 51; il rappresentante del Governo si pronuncia in senso conforme. Intervengono, per dichiarazione di voto, rispettivamente sull'emendamento 51.1 e 51.2, i senatori PARDI (*IdV*) e BASTICO (*PD*), che sottolineano l'opportunità di una maggiore riflessione sui metodi di valutazione delle istituzioni scolastiche.

Si associa ai rilievi formulati il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), che propone l'accantonamento di entrambi gli emendamenti. Gli emendamenti 51.1 e 51.2 sono quindi accantonati.

Viene dunque posto in votazione e non accolto, previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 52.1, su cui i Relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni, la Commissione non approva gli emendamenti 53.1 e 53.2.

L'emendamento 53.3 è fatto proprio dal presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che lo ritira.

I Relatori e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 54.1, che, posto in votazione, non è accolto.

L'emendamento 56.2, in assenza del proponente, è fatto proprio dal presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che lo ritira.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 57 i Relatori e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.9, 57.12, 57.15 vengono fatti propri dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*) e ritirati. Con distinte votazioni, non sono accolti gli emendamenti 57.1, 57.7, 57.8, 57.10, 57.11 e 57.14.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), in assenza del proponente, fa proprio e ritira l'emendamento 57-bis.1.

L'emendamento 58.1, posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Sugli emendamenti all'articolo 60 i Relatori e il ministro PATRONI GRIFFI esprimono parere contrario.

L'emendamento 60.1, fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*), è ritirato. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 60.2 e 60.3. Analogamente, previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (*IdV*), è respinto l'emendamento 60.4, così come gli emendamenti 60.5 (fatto proprio dal presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*)) e 60.7.

Si procede dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61, su cui i Relatori e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario.

Con distinte votazioni, non sono accolti l'emendamento 61.1, fatto proprio dal presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-*

PSI), e il 61.2; l'emendamento 61.3 è fatto proprio dal senatore SALTAMARTINI (*PdL*), che lo ritira.

Il relatore PASTORE (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 62. Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme.

L'emendamento 62.2 è fatto proprio, in assenza del proponente, dal presidente VIZZINI(*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che lo ritira.

Il relatore PASTORE (*PdL*) richiama poi l'attenzione della Commissione sull'emendamento 62.3, relativo al numero 263 della Tabella A, richiamata dall'articolo 62, comma 1, che dispone l'abrogazione del fondo assegnato alla Protezione civile, di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) rileva come l'emendamento 62.3 sia condiviso da esponenti di vari Gruppi parlamentari. Propone, dunque, l'accantonamento degli emendamenti 62.3 e 62.4, per una valutazione più approfondita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

